

Diritto commerciale

(modulo società di capitali)

a.a. 2024 - 2025

Società di capitali - Introduzione

Cosa sono le società?

- Transizione dalla nozione storica di più comune *forma di esercizio collettivo dell'impresa* alla nozione attuale di *una delle strutture che l'ordinamento mette a disposizione per l'esercizio di attività economica*: la pluralità dei soci è oggi essenziale solo ad alcuni tipi di società (non alle s.p.a. e s.r.l.) e, in alcuni casi, può mancare anche lo scopo di lucro; in ogni caso, tuttavia, la società è una *organizzazione*.

Società di capitali - Introduzione

segue: cosa sono le società?

- Origine. *Societas* romana: comproprietà di beni destinati a un certo affare; manca l'autonomia patrimoniale e organizzativa. Segue, in epoca medievale, la nascita delle *compagnie*, dotate di autonomia patrimoniale e con eventuale differenziazione di ruoli e responsabilità fra i soci (*commenda*, oggi *accomandita*).
- Successivamente, con l'epoca delle colonizzazioni (Compagnie delle Indie - XVII sec.) si afferma l'esigenza di assicurare a tutti i soci (*investitori* e non più *commercianti*) la limitazione della responsabilità per le obbligazioni sociali: originariamente concessa come privilegio sovrano per iniziative imprenditoriali di dimensione eccezionale, diventa poi la regola per certi tipi di società.

Società di capitali - Introduzione

segue: cosa sono le società?

- La limitazione di responsabilità (dei soci e dei gestori) agevola la soddisfazione dell'esigenza di consentire la circolazione dell'investimento (cioè della partecipazione) e nasce così l'incorporazione della partecipazione nella *azione*, titolo che consente appunto di scambiare su un mercato (finanziario) la posizione di socio.
- Infine, si afferma l'esigenza di assicurare la limitazione della responsabilità anche a iniziative individuali, purché assoggettate alla forma e alla disciplina della società: nascono così le *società unipersonali* (però solo di capitali).

Società di capitali - Introduzione

segue: cosa sono le società?

- All'evoluzione storica corrisponde una stratificazione dei tipi di società: la compagnia medievale è oggi la società semplice e in nome collettivo; la commenda ha generato la società in accomandita semplice (e per azioni); dalle compagnie coloniali sono nate la società per azioni e la più semplice società a responsabilità limitata.
- Questi diversi tipi sono tradizionalmente distinti in due gruppi: *società di persone* (prevalenza dell'elemento personale e responsabilità illimitata, quantomeno per i soci-gestori) e *società di capitali* (tendenza alla impersonalità, prevalenza dell'investimento sull'attività, responsabilità limitata).
- La distinzione, tuttavia, non è rigida sul piano della disciplina: le s.r.l. godono di ampia autonomia organizzativa e la possibilità che una società di capitali sia socia di una società di persone può determinare una certa commistione di discipline; dal che l'esigenza di bilanciare gli interessi dei soci con quelli dei terzi e, fra essi, in particolare i creditori.

Società di capitali - Introduzione

Elementi essenziali

Art. 2247 c.c. - Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

- ... si tratta di un *contratto plurilaterale (associativo e tendenzialmente aperto) con comunione di scopo e di organizzazione*.
- La definizione però non tiene conto delle *società unipersonali* (2328, co. 1, e 2463, co. 1), che vengono costituite con un atto unilaterale.
- Con l'atto dà vita ad una società, nasce una *organizzazione* di persone e di mezzi che ha la funzione di dare attuazione alla funzione (causa) del contratto di società, per mezzo dell'esercizio dell'attività che, a sua volta, è costituita da una pluralità indeterminata di nuovi atti giuridici.

Società di capitali - Introduzione

segue: la società come organizzazione

- Il fatto che la società sia una *organizzazione* si traduce, per i soci, nell'attribuzione di diritti amministrativi (voto, amministrazione, ecc.) e patrimoniali (utili/perdite, quota di liquidazione) che sono «orientati» all'interesse sociale prima che a quello individuale, sicché:
 - sono esercitabili in un contesto comune (assieme agli altri soci) e
 - entro certi limiti sono sacrificabili nell'ambito di decisioni maggioritarie.
- L'elemento organizzativo è stato via via valorizzato: **art. 2086, co. 2, c.c.** - L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa...

Società di capitali - Introduzione

segue: la società come organizzazione

Assetto organizzativo

Il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed esercitato ad un appropriato livello di competenza e responsabilità.

Il complesso di regole che stabiliscono formalmente:

- chi fa cosa;
- come e quando quel qualcosa deve essere fatto;
- chi vigila su chi quel qualcosa fa.

Società di capitali - Introduzione

La limitazione della responsabilità e i conflitti che genera

Vista dal lato dei **soci** → vocazione della società all'attrazione di investimenti destinati alla circolazione, dal che la tendenziale irrilevanza della persona del socio (la s.p.a. era denominata *società anonima* nel cod. comm. e ancor oggi si chiama *société anonyme* in Francia e *sociedad anónima* in Spagna). Nel tempo, il modello della società di capitali è stato usato sempre più spesso per iniziative economiche a base ristretta (tipica la s.r.l. familiare), per arrivare alla società unipersonale.

Vista dal lato dei **creditori** → la garanzia è limitata al patrimonio della società, sicché all'irrilevanza della verifica sulla condizione patrimoniale dei soci fa riscontro l'esigenza di verificare l'integrità patrimoniale della società – quantomeno del suo capitale sociale –, il rispetto delle regole relative alla sua gestione e l'informazione dei creditori sulla gestione.

Per i soci è razionale che l'attività sia svolta con un impiego di capitale minimo, facendo perciò ingente ricorso all'indebitamento (leva finanziaria) → il rischio d'impresa viene trasferito ai creditori, soprattutto sui creditori **involontari** e sui **creditori deboli** (i **creditori forti** pretendono garanzie dai soci, trapassando il velo della responsabilità limitata).

Società di capitali - Introduzione

Esempio: l'effetto leva in due scenari opposti

Capitale	Debito	EBIT (10%)	Interessi (6%)	Risultato	R.O.E. (Return on equity)
100	0	10	0	10	10 %
80	20	10	1,20	8,80	11 %
50	50	10	3,00	7,00	14 %
10	90	10	5,40	4,60	46 %
1	99	10	5,94	4,06	406 %

Capitale	Debito	EBIT (-10%)	Interessi (10%)	Risultato	Capitale dopo utile/perdite (anni residui)
100	0	-10	0	-10	90 (9)
80	20	-10	2	- 12	68 (5)
50	50	-10	5	- 15	35 (2)
20	80	-10	8	- 18	2 (un mese...)
1	99	-10	9,9	- 19,99	- 18,99

Società di capitali - Introduzione

segue: la limitazione della responsabilità e i conflitti che genera

Vista dal lato degli *stakeholders* → ci sono diverse categorie di soggetti coinvolti nella vita della società: investitori, finanziatori, dipendenti, fornitori, clienti... Tutti condividono l'interesse alla corretta gestione, alla conservazione della continuità aziendale, al rispetto degli impegni assunti, ecc.

Gli investitori sono tendenzialmente interessati alla percezione di un dividendo (utile distribuito); ma non sempre questa aspirazione è condivisa dai soci che controllano la società (non necessariamente una maggioranza in senso stretto): esiste una dialettica fra soci che hanno il controllo della società (*soci imprenditori*) e soci che fungono da meri apportatori di risorse (*soci finanziatori*): *la società non esiste per distribuire dividendi a lorsignori, ma per far andare i battelli sul Reno* (W. Rathenau, agli azionisti della Norddeutscher Lloyd). Il conflitto fra investitori e gestori è poi accentuato nei *gruppi*.

Nelle società quotate o che fanno appello al pubblico risparmio, la categoria degli investitori (soci o obbligazionisti) gode di una certa considerazione da parte dell'ordinamento: un adeguato apparato di regole di *corporate governance* allo stesso tempo è garanzia per gli investitori e, incentivando gli investimenti, ne riduce il costo.

L'attuale ordinamento delle società di capitali mostra delle aperture verso soggetti che, di per sé, non avrebbero diritto a incidere sulle vicende sociali, non essendo soci: v. ad es. la disciplina dell'impresa sociale (art. 11, d.lgs.112/2017), il bilancio sociale (obbligatorio per imprese sociali ed enti del terzo settore di maggiore dimensione), la Rendicontazione individuale di sostenibilità, ecc.

Società di capitali - Introduzione

L'attuale disciplina delle s.p.a. è caratterizzata dalla distinzione *s.p.a. chiuse/s.p.a. aperte*, fondata sull'assunto che tanto più il capitale è frazionato e diffuso fra il pubblico e tanto maggiore deve essere il controllo sulla società e la tutela degli investitori/risparmiatori.

Art. 2325 bis - Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio

Ai fini dell'applicazione del presente titolo, sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni *quotate in mercati regolamentati* o *diffuse fra il pubblico in misura rilevante*^(*).

Le norme di questo titolo si applicano alle società con azioni quotate in mercati regolamentati in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali.

^(*) V. art. 111 bis, disp. att. c.c.; art. 116 TUF (d.lgs. 58/1998); art. 2 bis, Reg. Emittenti (Reg. CONSOB 11971/1999)

In sintesi, nella s.p.a. aperta abbiamo: maggior tutela dei diritti dei soci di minoranza; protezione degli interessi connessi all'appello al pubblico risparmio; maggiore rigidità degli assetti organizzativi. Per le s.p.a. emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico e per le quotate è anche previsto un apparato di informazioni da fornire al pubblico attraverso CONSOB.

S.p.a. - Costituzione

Fasi → **atto costitutivo** (forma **atto pubblico**) → **iscrizione Reg. Imp.**

Atto costitutivo (2328) → unilaterale
→ contratto → simultaneo
→ pubblica sottoscrizione (2333-2336 – TUF per o.p.s.)

Condizioni (2329) → **sottoscrizione** integrale cap. (minimo euro 50.000)
→ esecuzione **conferimenti** (min. 25% se in denaro, altrimenti integrale)
→ eventuali **autorizzazioni** (attività vigilate)

Iscrizione (2330-2331) → controllo notarile di legalità (forma e sostanza dell'atto)
→ controllo Reg. Imp. formale
→ acquisto personalità giuridica (effetto costitutivo, deroga 2193)
→ atti anteriori: resp. personale di coloro che hanno agito, e dei soci che hanno deciso, autorizzato o consentito l'operazione: dopo l'iscriz. la società può approvarli assumendone la responsabilità

S.p.a. - Costituzione

Atto costitutivo (2328)

- 1) soci fondatori (ev. promotori) con rispettive azioni;
- 2) la denominazione (ragione sociale) e sede;
- 3) oggetto sociale (rileva per autorizzazioni, poteri amm.ri - 2380 bis; partecipazioni in altre imprese - 2361, ecc.)
- 4) l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
- 5) il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione;
- 6) il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;
- 7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
- 8) i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;
- 9) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri e quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
- 10) il numero dei componenti il collegio sindacale;
- 11) la nomina dei primi amministratori e sindaci e, quando previsto, del revisore;
- 12) le spese per la costituzione poste a carico della società;
- 13) la durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere.

Statuto → contiene ulteriori norme sul funzionamento della società

S.p.a. - Costituzione

Patti parasociali (2341 bis/ter)

Sindacati di voto (a); *sindacati di blocco* (b); *sindacati di controllo* (c). Ma anche patti di consultazione, accordi sulla cessione delle azioni (ad es. prelazione; *put/call*; *drag along/tag along*), sindacati di gestione, accordi sulle modalità di finanziamento o di liquidazione, ecc.

Hanno **efficacia meramente obbligatoria**. Possono essere nulli se incidono su competenze esclusive dell'organo amministrativo o se collidono con l'interesse della società o se contengono meccanismi di trasferimento automatico in assemblea della volontà di formazione extraassembleare.

Durata max 5 a. (rinnovabile); se senza termine, recesso con preavviso. No limite per patti accessori a *joint-venture*.

Pubblicità (2341 ter) → Limitata alle s.p.a. aperte: comunicazione alla soc. e dichiarati in apertura assemblea; in caso di violazione, il diritto di voto dei soci aderenti è sospeso (e la delibera presa col loro voto è annullabile).

Per le **soc. quotate** la disciplina è contenuta nell'art. 122 TUF (maggiore complessità e rigore – anche nullità del patto in caso di inosservanza degli obblighi di legge).

S.p.a. - Nullità

Nullità della società (2332)

Ipotesi tassative:

- 1) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico;
- 2) illiceità dell'oggetto sociale;
- 3) mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale.

È esclusa qualsiasi altra forma/causa di invalidità e anche la rilevanza della simulazione.

Conseguenze divergenti rispetto alle ordinarie regole civilistiche:

- La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della soc. dopo l'iscrizione (deroga la regola della retroattività della nullità).
- I soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori (deroga al principio per il quale non si può pretendere l'esecuzione di un contratto nullo).
- La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori (quindi, la nullità determina lo scioglimento e la soc. sopravvive alla nullità fino al compimento della liquidazione).
- La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese (deroga al principio dell'insanabilità del contratto nullo).

S.p.a. – Capitale e conferimenti

Capitale → min. 50.000 euro (salvo attività particolari)

Il capitale è funzionale allo svolgimento dell'attività sociale e non può essere distolto da questa funzione fino alla liquidazione della società (ma la restituzione ai soci è postergata al pagamento dei creditori), salva la facoltà di ridurlo, con una modifica statutaria (che sconta una serie di cautele a tutela dei creditori).

Il capitale ha una pluralità di funzioni: di garanzia per i terzi (anzitutto per i creditori); organizzativa: costituisce la base sulla quale (in linea di principio e salvo deroghe volontarie) si calcolano i diritti patrimoniali (ad es., gli utili) e amministrativi (ad es., il voto) dei soci (in realtà queste funzioni sono svolte dalle azioni); produttiva: è costituito da risorse, appunto destinate concretamente all'attività sociale, e funge da leva per l'accesso al finanziamento.

S.p.a. – Capitale e conferimenti

Conferimenti (2342-2343) → min. 50.000 euro (salvo attività particolari)

- ammissibili solo conferimenti di denaro e, se previsto dall'atto costitutivo, anche di crediti o beni in natura;
- non ammissibile il conferimento di prestazione d'opera o servizi (2342 co. 5); ma possono essere conferiti senza imputazione a capitale o anche essere apportati vs. emissione di strumenti finanziari partecipativi (v. 2346 co. 6);
- anche per i conferimenti in denaro o in natura non è necessario che il loro intero valore sia imputato a capitale (la differenza va a sovrapprezzo: v. 2431)

S.p.a. – Capitale e conferimenti

Conferimenti in denaro

- versamento del 25% alla sottoscrizione; del 100% se la soc. è costituita da socio unico;
- i decimi mancanti possono essere richiamati dagli amministratori senza motivazione;
- finché non è completato il versamento (azioni liberate) non possono essere eseguiti aucap (2438, co. 1) né deliberata l'emissione di obbligazioni convertibili (2420 *bis*, co. 1);
- in caso di cessione delle azioni non liberate il cedente risponde per 3 a. (resp. solidale sussidiaria);
- in caso di mora del socio (2344):
 - pubblicazione diffida in G.Uff. (termine 15 gg);
 - socio moroso → voto sospeso;
 - alternativa fra azione per l'adempimento o offerta ai soci (in proporzione alle partecipazioni) delle azioni non liberate per un prezzo almeno pari al conferimento residuo;
 - in mancanza di offerte dai soci, vendita delle azioni sul mercato per mezzo di un intermediario autorizzato;
 - in mancanza, decadenza del socio;
 - se le azioni non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio → estinzione e riduzione del capitale.

S.p.a. – Capitale e conferimenti

Conferimenti di beni in natura e di crediti

- esecuzione immediata e integrale;
- è ammesso il conferimento dell'azienda e di beni in godimento;
- garanzia → 2254 (proprietà/vendita - godimento/locazione) e 2255;
- a presidio dell'effettività del cap. → stima (2343):
 - relazione giurata esperto indipendente (nomina trib.);
 - entro 180 gg. gli amm.ri verificano la stima e se sussistono fondati motivi devono revisionarla;
 - fino a quel momento, le azioni devono restare presso la soc. e sono inalienabili;
 - se il valore del conferimento è < almeno 1/5 rispetto alla stima:
 - il socio può integrare in denaro il conferimento,
 - oppure, può recedere;
 - altrimenti la soc. deve annullare le azioni scoperte e ridurre il capitale. (salvo diversa ripartizione fra i soci);
- in alcuni casi la stima non serve (2343 *ter-quater*).

S.p.a. – Capitale e conferimenti

Prestazioni accessorie (2345)

Sono prestazioni ulteriori rispetto al conferimento, che potrebbero essere anche oggetto di contratti autonomi rispetto al contratto di società.

Caratteristiche:

- previste dall'atto costitutivo, che fissa contenuto, durata, modalità, compenso e sanzioni in caso di inadempimento (ad es. l'esclusione o il riscatto ex 2437 *sexies*);
- salvo diversa previsione, la modifica della clausola richiede il consenso unanime (caso unico nelle s.p.a.);
- diverse dal versamento di denaro;
- le correlative azioni devono essere nominative e sono intrasferibili senza l'autorizzazione degli amm.ri.

S.p.a. – Capitale e conferimenti

Acquisti potenzialmente pericolosi (2343 bis)

A presidio dell'effettività del valore dei conferimenti in natura e a tutela della società neocostituita da operazioni potenzialmente pericolose, gli acquisti di beni o crediti (ma non di servizi: v. però art. 1344) da parte della soc. dai fondatori, soci o amministratori è circondata da particolari cautele:

- la disciplina opera per 2 a. dall'iscrizione;
- si applica a qualsiasi acquisto per un corrispettivo $\geq$ al 10% del cap., salvo acquisti correnti a condizioni normali, o mercati regolamentati o sotto controllo giudiziario o amministrativo;
- è prescritta:
 - autorizzazione assembleare;
 - perizia di esperto indipendente (nomina Tribunale), salvo art. 2343 *ter*;
 - verbale ass. e relazione vanno pubblicati nel Reg. Imp.;
- in caso di violazione, l'acquisto resta valido, ma amm.ri e alienante sono responsabili vs. società, soci e terzi.

S.p.a. – Azioni

Le azioni sono lo strumento di partecipazione alla s.p.a. (misura della partecipazione e documento che ne incorpora i diritti): il cap. è diviso in un numero predeterminato di parti di identico valore, idonee a circolare come titoli di credito.

Le azioni sono: **indivisibili**, **autonome**, **dotate di un valore economico** e **standardizzate**.

- **Indivisibilità** (2347) → l'az. è l'unità minima di partecipazione (l'atto costitutivo fissa valore nominale e/o numero delle az.), non frazionabile (in caso di contitolarità si ha una comunione necessaria non scioglibile, con nomina di un rappresentante comune). Frazionamento e raggruppamento costituiscono modifiche statutarie.
- **Autonomia** → ogni azione rappresenta la partecipazione e vive di vita propria (voto divergente). Ovviamente, la legge spesso differenzia la posizione dei soci di maggioranza da quella dei soci di minoranza.
- **Valore** (2346)
 - **valore nominale** → cap./n. az. Sono ammesse anche le az. priva di valore nominale;
 - **valore di emissione** → valore al quel le az. vengono offerte in sottoscrizione: può essere > del nominale (sovrapprezzo) o <, purché il valore complessivo dell'emissione sia almeno pari al capitale;
 - **valore contabile** → p.n./n. az. Il p.n. può essere preso tal quale o rettificato
 - **valore di mercato** → può risultare dalla quotazione su un mercato regolamentato o essere frutto di negoziazione fra le parti.

S.p.a. – Azioni

- **Standardizzazione** (2348) → le az. hanno identico valore nominale e attribuiscono identici diritti:
 - **patrimoniali** (utile, quota liquidazione);
 - **amministrativi** (esame libro soci e ass.; intervento e voto, impugnazione delibere ass.; denuncia al coll. sind. e al trib.; esercizio az. di responsabilità);
 - **complessi** (opzione, recesso).
- È però ammessa la creazione di categorie di az. fornite di diritti diversi (ad es. az. postergate nelle perdite) o az. a voto limitato, ecc.
- L'eguaglianza ha natura oggettiva (in relazione ai diritti portati da ciascuna azione). Dal punto di vista soggettivo, i diritti non sono uguali, potendo dipendere: dal mero fatto di essere socio (esame libri social; intervento ass.; denuncia coll. sind.); dal fatto di avere una certa percentuale del cap. («diritti di minoranza»: convocazione ass.; impugnazione delibera ass.; denuncia al trib.; promozione azione di responsabilità); dall'aver detenuto la partecipazione per un certo tempo (eventuale maggiorazione dividendo e/o voto nelle soc. quotate); dall'essere attribuiti in proporzione alla partecipazione detenuta (voto; utile; quota liquidazione; opzione; recesso).
- Una deroga all'uguaglianza può aversi per le soc. a partecipazione pubblica (2451) e per quelle che operano nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (*Golden Power*: d.l. 21/2012).

S.p.a. – Azioni

Le az. possono essere **nominative** o **al portatore** (no se non sono liberate o se hanno prestazioni accessorie o se ci sono limiti alla loro circolazione).

Il contenuto dei titoli è disciplinato nell'art. 2354.

Circolazione (2355)

Lo statuto può limitare o vietare temporaneamente (max 5 a.) il trasferimento delle az. (2355 *bis*); ma le soc. che lo prevedono non possono essere quotate in Borsa Italiana.

- Az. non emesse (2346, co. 1) → iscrizione libro soci;
- Az. materialmente emesse: se al portatore → consegna; (ammesso anche *trnsfert*: 2022) se nominative → girata;
- Az. dematerializzate → scritturazione (girata) da un conto a un altro conto.

Vincoli (pegno, usufrutto, sequestro, pignoramento: 2352)

La formalizzazione segue le regole previste per la relativa tipologia di az. Per quanto riguarda i diritti sociali:

- **voto** → in caso di pegno e usufrutto spetta al creditore o usufruttuario (salvo diverso accordo); in caso di sequestro, spetta al custode;
- **opzione** → spetta al socio; se non paga, il diritto è venduto. In caso di aumento di capitale gratuito, pegno, usufrutto, sequestro si estendono alle nuove az.
- **altri diritti amm.vi** → spettano sia al socio che al creditore o all'usufruttuario; in caso di sequestro, al custode;
- **recesso** → socio.

S.p.a. – Azioni

Limiti alla circolazione

- **Limiti legali** → conferimenti natura; prestazioni accessorie; soc. fiduciarie o di revisione; partecipazioni rilevanti in soc. vigilate.
- **Limiti convenzionali** (2355 *bis*)
 - se contenuti in patti parasociali hanno efficacia meramente obbligatoria;
 - divieto alienazione max 5 a.
- **Condizioni per la circolazione**
 - **gradimento** → *non mero* (criteri oggettivi – diniego impugnabile) o *mero* (tutela socio con recesso o obbligo acquisto a valore recesso);
 - **prelazione** → può essere a **parità di condizioni** offerte dal terzo o a prezzo stabilito da un arbitratore (*prelazione impropria*). In caso di violazione, la vendita è inefficace per società e soci pretermessi. È dubbia la natura della *denuntiatio* (proposta contrattuale o mero invito a offrire?);
 - **riscatto** → si applica la disciplina del recesso e, se il riscatto è esercitato dalla soc., anche quella dell'acquisto di az. proprie;
 - **trascinamento** → cd. *drag along*. Consente al socio di maggioranza che cede la propria partecipazione di determinare anche la cessione della partecipazione dei soci di minoranza, a parità di condizioni (anche qui, prezzo min. = valore recesso);
 - **covendita** → *tag along*. All'opposto del trascinamento, consente ai soci di minoranza di imporre al socio di maggioranza di procurare un acquirente anche per le proprie azioni.

S.p.a. – Azioni

Operazioni su azioni proprie (2357-2360)

Pongono un duplice problema: (i) annacquamento del capitale e (ii) rischio di manovre degli amm.ri.

Sottoscrizione (2357 *quater*)

- è radicalmente vietata;
- la violazione del divieto non comporta la nullità, ma trasferisce i relativi obblighi (salvo prova non colpevolezza) in capo ai soci promotori e fondatori o, in caso di emissione in aucap, agli amm.ri. In caso di sottoscrizione di un terzo per conto della soc., il sottoscrittore si considera socio e la liberazione grava su di lui e sui promotori, fondatori o amm.ri, come sopra;
- è vietata anche la *sottoscrizione reciproca* (2360).

Acquisto (2357)

- è trattato diversamente perché siamo in presenza di azioni che corrispondono a conferimenti già effettuati: si tratta di presidiare le due criticità di cui sopra;
- *condizioni* per l'acquisto:
 - utili distribuibili e riserve disponibili;
 - az. interamente liberate;
 - autorizzazione dell'assemblea;
 - per le soc. aperte, val. nominale max 1/5 cap. (comprese le az. detenute dalle controllate);
- *sanzione* → obbligo di rivendita entro 1 a. (possibile danno); in mancanza, annullamento e riduzione cap.

S.p.a. – Azioni

segue: operazioni su azioni proprie (2357-2360)

- **eccezioni** (2357 *bis*): (1) riduz. cap.; (2) acquisto gratuito; (3) successione univ.le, fusione, scissione; (4) esecuzione forzata (purché az. liberate); nei casi dei nn. 2-4 resta il limite di 1/5 del cap.

Disciplina az. proprie in portafoglio (2357 *ter*)

- il compimento di atti di disposizione sulle az. proprie va autorizzato dall'assemblea;
- il diritto agli utili e il diritto di opzione vengono attribuiti alle altre az.;
- il voto è sospeso, ma nelle soc. chiuse le az. proprie restano comprese nel conteggio delle maggioranze (costitutiva e deliberativa); nelle soc. aperte, sono comprese solo per la costituzione;
- a bilancio le az. proprie non si iscrivono all'attivo e al passivo si iscrive una riserva negativa pari al prezzo pagato;

Assistenza finanziaria su az. proprie (2358) → v. anche 2391 *bis* e 2501 *bis*

Finanziare o garantire l'acquisto di az. proprie è rischioso e, quindi, sono previsti dei limiti (in ogni caso, la soc. non può mai accettare az. proprie in garanzia):

- autorizzazione ass. straord.;
- relazione degli amm.ri (interesse sociale, rischi, prezzo);
- attestazione amm.ri (condizioni di mercato, merito creditizio dell'acquirente; se soc. controllata o amm.ri di controllata o controllante, anche attestazione miglior realizzazione interesse della società);
- max utili distribuibili e riserve disponibili, tenuto conto anche delle eventuali az. proprie detenute;
- se l'operazione riguarda az. detenute dalla soc., ulteriori cautele (aut. ass. straord. per la vendita e il prezzo).

Esenzione limiti - salvo che utili e riserve - per le operazioni funzionali all'acquisto delle az. da parte dei dipendenti.

S.p.a. – Azioni

Categorie di azioni (2348)

L'eguaglianza di diritti legati alle azioni è relativa (v. 2348, co. 3): si possono creare **categorie differenziate** di az., con riferimento ai diritti patrimoniali, amm.vi o misti o alla loro circolazione. La deroga ai diritti proporzionali incide automaticamente sulle az. ordinarie.

I diritti della categoria speciale di az. possono essere incisi solo col consenso dell'assemblea che riunisce i loro titolari (**assemblea speciale**: 2376. Per le soc. quotate c'è una disciplina diversa).

Però, nel caso di modifiche statutarie incidenti su **diritti di voto** o **di partecipazione** o **vincoli alla circolazione** delle az., sussiste il **diritto di recesso** del socio non consenziente (2437).

- **Privilegi patrimoniali** → opera il limite del patto leonino (2265). È espressamente prevista la postergazione nelle perdite (2348, co. 2); ma si possono avere az. privilegiate sui dividendi e/o sulla quota di liquidazione.
- **Modulazione del dir. di voto** → Si può andare dall'esclusione del diritto di voto al voto rafforzato (2351, co. 2-4):
 - **voto limitato** → az. senza dir. di voto; az. con voto limitato a particolari argomenti; az. con voto subordinato al verificarsi di una condizione non meramente potestativa (max 50% del cap.);
 - **tetto o scaglionamento** → operano rispetto alle az. possedute da un certo socio (ad es. il voto non può superare il 5%; oppure viene attribuito in proporzione regressiva all'entità della partecipazione);
 - **voto plurimo** → max 3 voti x az. (non ammesse per le soc. quotate).
- **Az. di risparmio** → previste solo per le quotate (147-147 *bis* TUF): danno un privilegio patrimoniale contro esclusione del voto;
- **Az. correlate** → sono portatrici di diritti patrimoniali legati a un certo settore dell'attività sociale (2350, co. 2-3);
- **Az. a favore dei prestatori di lavoro** → sono emesse con passaggio di utili a cap. (2349);
- **Az. di godimento** → assegnate ai soci in caso di rimborso del cap. No dir. di voto e postergazione (relativa) su dividendi e liquidazione (2353);
- **Az. riscattabili** → possono essere riscattate dalla soc. o dai soci (2437 *sexies*). Prezzo min. pari al valore di recesso.

S.p.a. – Obbligazioni

Titoli di massa, rappresentativi della frazione di un prestito fatto alla società. Come le az. possono essere incorporate in titoli o essere dematerializzate. Le caratteristiche del prestito (durata, tasso, condizioni) sono indicate nel [regolamento del prestito obbligazionario](#). Anche qui possiamo avere una certa varietà:

- [Obbligazioni subordinate](#) → alla soddisfazione di altri creditori (2411, co. 1);
- [Obbligazioni a premio](#) → prevedono un bonus a sorteggio;
- [Obbligazioni indicizzate e partecipative](#) → il *rendimento* è variabile ed è legato a parametri esterni o all'andamento dell'attività (2411, co. 2). Non può essere parametrato il diritto alla restituzione del capitale;
- [Obbligazioni convertibili - Warrants](#) → danno diritto di convertire l'obbligazione in azioni (dell'emittente o di altra) o di sottoscrivere o acquistare azioni (dell'emittente o di altra). Il regolamento fissa il [rapporto di cambio](#). È un diritto individuale.

[Competenza](#) → Decisa dagli amm.ri (2410 - delibera notarile, iscritta Reg. Imp.). Per le [obbl. convertibili](#) → ass. straordinaria (2420 bis).

È ammessa l'[emissione sotto la pari](#) (cioè con uno sconto), ma [non per le obbl. convertibili](#)

[Limiti](#) (2412) → max 2 x (cap.+ riserva legale + riserve disp.), tenuto conto delle garanzie prestate per emissioni di soc. del gruppo. Ci sono alcune deroghe ai limiti di emissione (obbl. garantite da ipoteca; obbl. destinate a investitori professionali soggetti a vigilanza; obbl. destinate alla quotazione; warrants).

[Organizzazione](#) → i titolari sono organizzati in un'[assemblea](#) (2415), regolata come l'assemblea straordinaria dei soci; e si esprimono attraverso un [rappresentante comune](#) (2417-2418), il quale: cura l'esecuzione delle delibere dell'ass.; tutela gli interessi comuni; assiste al sorteggio; ha anche la rappresentanza processuale.

[Tutela](#) → Il gruppo non può incidere sui diritti individuali; le azioni individuali sono ammissibili in caso di inerzia del gruppo (2419).

S.p.a. – Altri strumenti finanziari partecipativi

Sono un ibrido fra il titolo partecipativo per eccellenza e il titolo di debito.

- 2346, co. 6 → sono emessi **a fronte di un apporto** (anche opera o servizi), che è essenziale (salvo attribuzione ai dipendenti) e non è imputato a cap. L'apporto può essere interamente rimborsabile o non;
- 2346, co. 6 → possono dare **dir. patrimoniali e amm.vi**, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti;
- 2349, co. 2 → possono andare ai **dipendenti**;
- 2351, co. 5 → possono attribuire il voto su specifici argomenti e dare diritto alla nomina di un membro degli organi sociali
- 2376 → se danno dir. amministrativi i titolari decidono in un'**assemblea speciale**;
- 2411, co. 3 → se tempi e modalità del rimborso sono legati all'andamento della soc., si applica la disciplina delle obbligazioni.

Lo statuto deve stabilire:

- competenza per l'emissione
- disciplina della circolazione

S.p.a. – Patrimoni e finanziamenti destinati

I **patrimoni destinati** (2447 *bis-novies*) sono una forma di segregazione patrimoniale, alternativa alla costituzione di una società controllata.

Si tratta di un complesso di beni e rapporti, destinati a uno specifico «affare».

Gli effetti della costituzione consistono in una responsabilità autonoma:

- i **creditori generici** non possono far valere i loro diritti sul patrimonio destinato; per i beni soggetti a pubblicità, la delibera deve essere trascritta, a pena di inopponibilità (2447 *quinquies*, co. 1-2);
- per i **creditori divenuti tali in relazione all'affare**, la società risponde nei limiti del patrimonio destinato, salva diversa previsione della delibera istitutiva e salva responsabilità dell'intero patrimonio sociale a favore dei creditori involontari (da fatto illecito) (2447 *quinquies*, co. 3).

Condizioni:

- delibera istitutiva dettagliata (2447 *bis*); non ammissibile per attività riservate in base a leggi speciali (bancaria, assicurativa, ecc.);
- max 10% del P.N.
- iscrizione Reg. Imp. e, se del caso, registri per immobili e mobili registrati;
- facoltà per i creditori di promuovere opposizione davanti al Trib. (2447 *ter*);
- gli atti compiuti in relazione al patrimonio destinato devono menzionare la relativa destinazione (altrimenti resp. su tutto il patrimonio sociale) (2447 *quinquies*, co. 4);
- tenuta di scritture contabili separate (2447 *sexies*); contabilizzazione separata dei beni e rapporti destinati (2447 *septies*), con esplicazioni in nota integrativa;
- ad affare compiuto (o divenuto impossibile), rendiconto finale; in caso di incapacienza, liquidazione volontaria del patrimonio.

S.p.a. – Patrimoni e finanziamenti destinati

I **finanziamenti destinati** (2447 *decies*) sono finanziamenti destinati a uno specifico affare, la cui peculiarità è che:

- per il loro rimborso la società risponde esclusivamente con i relativi proventi (salvo garanzia su singoli beni – pegno, ipoteca...);
- i creditori generici non possono agire sui proventi, sui frutti e sugli investimenti eventualmente effettuati in attesa del rimborso al finanziatore;
- i creditori generici non possono agire sui beni destinati all'affare (solo azioni conservative).

Condizioni:

- contratto dettagliato;
- iscrizione Reg. Imp.;
- canalizzazione incassi;
- contabilità separata;
- informazioni in nota integrativa.

S.p.a. – Organizzazione corporativa

La cd. *corporate governance* è l'insieme di strumenti, regole e meccanismi preordinati alla migliore realizzazione del processo decisionale di un'impresa nell'interesse delle diverse categorie di soggetti che sono interessati alla vita societaria (def. glossario di Borsa Italiana).

Tradizionalmente, nelle s.p.a. il modello di organizzazione – organi/competenze - è inderogabile.

Modello tradizionale (latino):

- assemblea: composta dai soci; delibera su modifiche statutarie, nomina amm.ri e sindaci; bilancio e utili;
- organo amm.vo: A.U. o C.d.a. - gestisce l'impresa (in via esclusiva: 2380 *bis*, co. 1 e 2364, co.1, n. 5);
- collegio sindacale: vigila sull'operato dell'organo amm.vo.

Dal 2003 ad esso si affiancano due **modelli alternativi**:

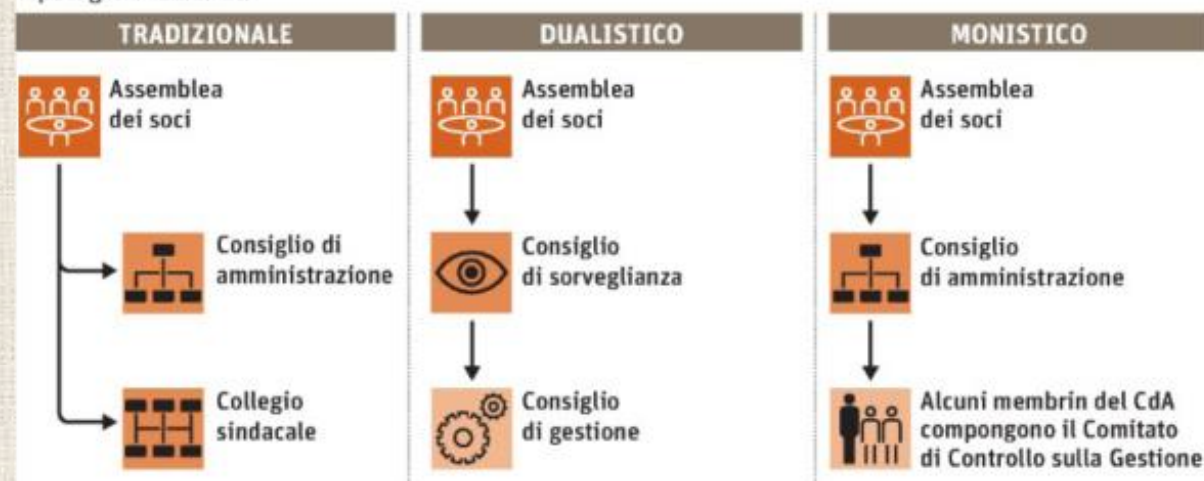
- **dualistico** (2409 *octies – quinquiesdecies*)(di origine germanica): l'assemblea nomina il **consiglio di sorveglianza** (che vigila, può impugnare le delibere del consiglio di gestione e promuovere l'azione di responsabilità e approva il bilancio), il quale nomina il **consiglio di gestione**;
- **monistico** (2409 *sexiesdecies - noviesdecies*) (di origine anglo-americana): l'assemblea nomina il Cda, al cui interno viene costituito (da amm.ri indipendenti) un **comitato per il controllo sulla gestione**.

I modelli alternativi hanno avuto, sul piano pratico, poca fortuna (benché siano adottati da società importanti).

S.p.a. – Organizzazione corporativa

I modelli alternativi di amministrazione e controllo

Tipologie di sistema



La distribuzione a Piazza Affari

Sistemi di amministrazione e controllo adottati dalle società quotate italiane al 31 dicembre di ciascun anno

	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	Nr.	Peso*	Nr.	Peso*	Nr.	Peso*	Nr.	Peso*	Nr.	Peso*	Nr.	Peso*
Monistico	4	0,1	3	0,1	3	0,1	2	0,1	2	0,1	2	0,1
Dualistico	7	11,7	7	8,3	7	8,1	6	7,5	5	8,6	4	10,7
Tradizionale	267	88,2	260	91,7	250	91,8	243	92,4	237	91,3	232	89,2
Totale	278	100,0	270	100,0	260	100,0	251	100,0	244	100,0	238	100,0

(*) Rapporto in % tra la capitalizzazione del capitale ordinario delle società appartenenti a ciascun modello e la capitalizzazione del capitale ordinario di tutte le società italiane con azioni ordinarie quotate in Borsa

Fonte: Consob 2015. Dati relativi alle società italiane con azioni ordinarie quotate sull'Mta

S.p.a. – Assemblea

Rappresenta la collettività dei soci ed è la sede nella quale si forma la loro volontà.

- La legge distingue assemblea ordinaria e assemblea straordinaria (2363): è sempre lo stesso organo, ma con regole diverse per **quorum** costitutivo e deliberativo e per verbalizzazione:
 - **ordinaria** (2364) → deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 gg. dalla chiusura dell'esercizio (max 180 gg. in casi particolari). Nomina e revoca amm.ri, sindaci e revisore; delibera l'azione di responsabilità vs. i medesimi; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge (az. proprie; acquisti pericolosi; acquisto di partecipazioni che comportino resp. illimitata...) o sulle autorizzazioni previste dallo statuto; approva il bilancio e destina l'utile;
 - **straordinaria** (2365) → delibera sulle modificazioni dello statuto; nomina e poteri dei liquidatori; delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge (obbl. convertibili; prestiti o garanzie per acquisto az. proprie).
- Ricordiamo anche le assemblee speciali, per i portatori di azioni di categorie speciali.

Convocazione

- curata dall'organo amm.vo (2366) → avviso con data, ora e luogo, pubblicato in G.Uff. almeno 15 gg. prima (anche solo convocazione personale 8 gg. prima per le soc. non quotate). Assemblea totalitaria (2366, co. 4-5);
- ordine del giorno → sufficientemente analitico (no «*varie ed eventuali*»);
- eventuale seconda convocazione (per mancanza di *quorum* costitutivo);
- convocazione da parte del **coll. sind.** 2386, co. 5 (cessazione tutti gli amm.ri) e 2406 (gravi fatti);
- è obbligatoria se richiesta da una certa % di soci (1/20 soc. aperte; 1/10 soc. chiuse); nonché nei casi di perdita di 1/3 del cap. (2446) o di scioglimento (2487).

S.p.a. – Assemblea

Svolgimento → presidente/segretario (2371)

➤ Quorum ordinaria (2368)

- **costitutivo** → 50% cap. (senza tener conto delle az. prive di voto); in II convocazione non c'è quorum costitutivo
- **deliberativo** → maggioranza assoluta presenti (50% + 1 azione) (non contano le az. prive di dir. di voto e con voto non esercitato per conflitto di interessi); in II convocazione maggioranza assoluta presenti .

➤ Quorum straordinaria (2368)

- **costitutivo** → 50% cap.; in II convocazione 1/3;
 - **deliberativo** → 50% cap. – 2/3 del cap. presente nelle soc. aperte; in II convocazione 2/3 del cap. presente.
- È discusso se il quorum costitutivo (da accertarsi all'apertura dell'assemblea) debba permanere per tutta la sua durata.
- Lo statuto può prevedere **quorum maggiorati** (ma non l'unanimità), salvo che per approvazione bilancio e nomina cariche sociali (2369, co. 4) e regole particolari per la nomina delle cariche sociali.
- Lo statuto può prevedere convocazioni successive (III, IV, ...), ma sempre con le regole della II convocazione.
- Nelle soc. aperte → convocazione unica (2369) con maggioranze come in II convocazione.

S.p.a. – Assemblea

Intervento (2370)

- Spetta: ai soci che hanno diritto di voto; agli organi elettivi (CdA e coll. sind. – partecipazione obbligatoria); ai rappresentanti comuni di obbligazionisti e azionisti di risparmio; ai titolari di strumenti finanziari legati all'andamento economico della società;
- per la prova della legittimazione si va – secondo i casi - dall'esibizione o deposito dell'azione alla comunicazione dell'intermediario;
- partecipazione *in absentia* → lo statuto può consentire l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.

Delega (2372)

- solo per iscritto e non in bianco; sempre revocabile; non ammessa subdelega;
- per soc. chiuse e coop. ammesso divieto statutario di delega;
- per le soc. aperte ammessa solo per singola assemblea;
- non ammessa a favore di membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste;
- limiti alla raccolta di deleghe: 20 soci per soc. chiuse; limiti dipendenti dal cap. per soc. aperte. (da 50 a 200 soci);
- per le soc. quotate regole speciali (TUF).

S.p.a. – Assemblea

Discussione (2375)

- Diritto di chiedere informazioni (no se riservate);
- soci che riuniscono 1/3 del cap. possono chiedere un rinvio entro 5 gg. (una sola volta) (2374);
- regole speciali per le quotate.

Voto

- Non ammesso il voto segreto (2375);
- il socio in **conflitto di interessi** non ha l'obbligo di astenersi; ma la delibera approvata col suo voto determinante è annullabile se reca danno alla società (2373). Il conflitto di interessi può concretizzarsi anche nell'esclusivo fine di ottenere un vantaggio personale a danno degli altri soci;
- gli amministratori, se sono anche soci, non possono votare sulle delibere relative alla loro responsabilità.

Verbale (2375)

- Sottoscritto da presidente e segretario (o dal notaio, se ass. straordinaria);
- non occorre che sia contestuale;
- deve essere analitico;
- identifica i votanti;
- riassume le dichiarazioni pertinenti.

S.p.a. – Assemblea

Invalidità delle deliberazioni assembleari (2377-2379 *ter*)

➤ Può dipendere da:

- vizi del procedimento di formazione;
- vizi del contenuto.

Nullità (2379-2379 *bis*)

➤ limitata alle tre ipotesi previste espressamente dall'art. 2379:

- **mancata convocazione dell'assemblea** → non se l'avviso è solo irregolare (2379, co. 3); non può far valere la nullità il socio che abbia successivamente consentito allo svolgimento dell'assemblea (2379 *bis*, co. 1);
- **mancanza del verbale** → il verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed è sottoscritto dal presidente dell'assemblea, o dal presidente del CdA o del consiglio di sorveglianza e dal segretario o dal notaio (2379, co. 3); può essere sanata retroattivamente dalla verbalizzazione tardiva, purché anteriore all'assemblea successiva (2379 *bis*, co. 2);
- **impossibilità o illiceità dell'oggetto** → illiceità = contrarietà a norme imperative, ordine pubblico e buon costume. È nulla anche la delibera il cui oggetto è lecito ma a essere illecito è il contenuto (classico esempio, il bilancio che non rispetta i postulati di chiarezza, veridicità e correttezza). Le norme imperative, la cui violazione determina la nullità, sono solo quelle poste a presidio di interessi generali;

S.p.a. – Assemblea

segue: **nullità** (2379-2379 *bis*)

- **decadenza** → l'azione di nullità è soggetta a un termine di decadenza di 3 a., dalla iscrizione o deposito nel Reg. Imp. (se soggetta), o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea. Possono essere impugnate senza limiti di tempo solo le delibere che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili;
- **sanatoria** → la nullità non può essere pronunciata se la delibera nulla è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto (2379, co. 4 - 2377, co. 8); resta salvo il risarcimento del danno e i diritti acquistati dai terzi;
- la nullità non pregiudica i diritti acquistati in buona fede dai terzi, in base ad atti compiuti in sua esecuzione (2379, co. 4 - 2377, co. 7);
- **legittimazione** → chiunque vi abbia interesse;
- **delibere di aumento del capitale, riduzione reale del capitale (2445) ed emissione di obbligazioni** → l'impugnazione è soggetta a regole speciali (2379 *ter*) :
 - per tutte le soc.: termine di 180 gg. dall'iscrizione nel Reg. Imp. o, nel caso di mancata convocazione, 90 gg. dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la deliberazione è stata anche parzialmente eseguita;
 - per le soc. aperte: la nullità non può essere pronunciata dopo l'avvenuta, anche parziale, esecuzione;
 - in tutti i casi resta salvo il risarcimento del danno;
- **delibera di approvazione del bilancio** → se il **revisore** ha dato un giudizio privo di rilievi, legittimazione solo ai soci che abbiano almeno il 5% (2434 *bis*, co. 2). In ogni caso, nullità e annullamento non possono essere proposte dopo l'approvazione del bilancio successivo (2434 *bis*, co. 1).

S.p.a. – Assemblea

segue: **Annullamento** (2377-2378)

- categoria generale: delibere che *non sono prese in conformità della legge o dello statuto*;
- **legittimazione** → soci assenti, dissenzienti o astenuti, amministratori, consiglio di sorveglianza e collegio sindacale (anche rapp. comune degli azionisti di risparmio, autorità di vigilanza: CONSOB, Bankitalia, ecc.); quorum necessario per l'impugnazione (riducibile nello statuto): 0,1 % nelle soc. aperte, 5% nelle soc. chiuse; in mancanza di quorum, risarcimento del danno;
- termine → 90 gg. dalla data della delibera o, se soggetta a iscr. o dep. nel Reg. Imp., da quella data;
- **limitazioni** → la delibera non può essere annullata:
 - per la partecipazione all'assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea;
 - per l'invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio siano stati determinanti;
 - per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione;
- **effetti** → l'annullamento ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi per atti compiuti in esecuzione della delibera;
- **sanatoria** → l'annullamento non può essere pronunciato se la delibera annullabile è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto (2377, co. 8); resta salvo il risarcimento del danno e i diritti acquistati dai terzi;
- **procedimento** → v. 2378. Come sempre, quando si impugna una delibera si può chiedere che la sua efficacia sia sospesa in via cautelare (*fumus boni juris* e *periculum in mora*).

S.p.a. – Amministrazione

Ruolo (2380 bis)

Sistema rigido → La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto dell'art. 2086, co. 2, e spetta *esclusivamente* agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Natura del rapporto → gli amm.ri non sono mandatari dei soci (non c'è dualismo di posizioni). C'è invece un rapporto di *immedesimazione organica* (l'organo amm.vo è un organo necessario della società). I poteri degli amm.ri derivano dalla legge e gli atti compiuti dagli amm.ri sono riferibili alla società: il rapporto di immedesimazione organica viene meno solo allorquando gli atti posti in essere non siano pertinenti all'azione della società e non rispondano ad un interesse riconducibile, anche indirettamente, all'oggetto sociale (Cass.).

Compenso → fisso o variabile. È stabilito dall'assemblea; ma per particolari cariche (amm.ri delegati, comitato esecutivo), è stabilita dal Cda sentito il coll. sind. (2389).

Divieto di concorrenza → derogabile dall'assemblea (2390).

La **competenza generale** degli amm.ri cessa (a favore dell'assemblea) solo nel caso di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale (ad es., con la cessione dell'unica azienda o con la trasformazione da soc. operativa a holding pura).

Struttura e funzioni

Ammissibile sia A.U. che C.d.a. (metodo collegiale, non pluralità di amm.ri che agiscano disgiuntamente). Nelle Spa quotate, solo C.d.a. (con amm.re di minoranza, amm.re indipendente e quote rosa 2/5).

Il Cda può essere articolato con organi delegati: amministratori delegati e comitato esecutivo (2381, co. 2).

S.p.a. – Amministrazione

segue: struttura e funzioni

Gli amm.ri:

- hanno il compito di istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile** adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione di uno degli strumenti previsti per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale (2380 *bis*);
- hanno la **rappresentanza generale** della società (2384);
- danno impulso all'**assemblea** e curano l'esecuzione delle delibere (ma possono impugnare quelle contrarie alla legge o allo statuto);
- devono adempiere gli **obblighi gravanti sull'imprenditore** (tenuta scritture contabili; redazione bilancio; esecuzione pubblicità Reg. Imp.);
- devono prevenire il compimento di **atti pregiudizievoli per la soc.** e eliminarne o attenuarne le conseguenze (2392, co. 2);
- devono adottare **modelli organizzativi** idonei a evitare la commissione di reati dai quali possa derivare la resp. amministrativa della società (l. 231/2001).

S.p.a. – Amministrazione

Nomina e cessazione (2383, 2385)

- la **nomina** spetta all'assemblea (i primi amm.ri sono nominati nell'atto costitutivo); lo statuto può riservare la nomina di un amm.re indipendente ai possessori di strumenti finanziari partecipativi (2351, co. 5) e allo Stato o ad altri Enti pubblici un numero proporzionale alla partecipazione (solo nelle Spa chiuse: nelle Spa aperte di applica la disciplina degli strumenti finanziari partecipativi) (2449);
- il **numero** è previsto dallo statuto (anche min-max);
- gli amm.ri possono anche non essere soci; per le soc. a controllo pubblico e per le vigilate sono previsti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza (per le altre soc., possono essere previsti dallo statuto - 2387);
- cause di **ineleggibilità e incompatibilità** → 2382 + leggi speciali;
- **modalità di elezione** → quorum di II convocazione non elevabili ma riducibili e ammessa previsione di sistemi di voto che favoriscono le minoranze (voto di lista, voto scalare, voto limitato, ecc.);
- **durata** → 3 esercizi (termine legale), scadente all'approvazione del bilancio; ammessa la rielezione;
- **cessazione** → anteriore alla scadenza del termine:
 - **revoca** → anche *ad nutum*, salvo risarcimento del danno se manca la giusta causa (compenso non percepito); nel corso di una procedura di crisi la revoca deve essere approvata dal Trib. (120 *bis* CCII); gli amm.ri nominati dallo Stato o dagli Enti pubblici possono essere revocati solo da essi;
 - **rinuncia**;
 - **decadenza** → se sopravviene una causa di ineleggibilità (o la perdita del requisito dell'indipendenza, ove richiesto);
 - **morte**;
- **decorrenza cessazione** → dipende dal fatto che resti in carica (o non) la maggioranza, nel qual caso la cessazione è immediata (altrimenti *prorogatio* fino ad accettazione nuovi amm.ri) (2385);
- **sostituzione** → se manca la minoranza c'è la **cooptazione** (fino alla prima ass., che provvederà alla nomina); se manca la maggioranza, convocazione ass. per nomina; se mancano tutti, convoca il coll. sind., che amministra nel frattempo (2386).

S.p.a. – Amministrazione

Consiglio di amministrazione (2388)

- Le deliberazioni sono assunte collegialmente, a maggioranza; il presidente è nominato dall'assemblea o dal Cda;
- la **rappresentanza** è individuale e spetta agli amm.ri individuati nell'atto costitutivo (2328, co. 2, n. 9) o dall'assemblea; se spetta a più amm.ri, essi agiscono congiuntamente o disgiuntamente, secondo nomina;
- la **vigilanza** è compito anche di ciascun amministratore (ciascuno può esaminare i documenti sociali e chiedere informazioni agli amm.ri delegati); le conseguenti iniziative richiedono però deliberazioni collegiali;
- **convocazione** → spetta al presidente. Lo statuto può prevedere la partecipazione a distanza;
- **quorum** → maggioranza degli amministratori per la costituzione; maggioranza dei presenti per la deliberazione (salvo quorum elevati dallo statuto); non è ammessa la rappresentanza nel Cda;
- **verbalizzazione** → è necessaria e c'è un libro sociale apposito;
- **impugnazione delibere**:
 - **legittimazione** → amm.ri assenti o dissenzienti e coll. sind.; anche soci per le delibere lesive di un diritto soggettivo individuale;
 - **termine** → 90 gg. dalla deliberazione;
 - sono salvi i diritti dei terzi in buona fede;
- **conflitto di interessi** (2391 – Per le Spa quotate, v. anche disciplina delle operazioni con parti correlate – 2391 *bis*):
 - l'amm.re deve darne notizia al Cda;
 - se si tratta dell'amm.re delegato, deve astenersi dal compiere l'operazione e sottoporla al Cda (o al comitato esecutivo);
 - il Cda deve motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione;
 - in caso di violazione, la delibera è impugnabile se (i) approvata col voto determinante dell'amm.re in conflitto di interessi e (ii) reca danno alla società; salvi i diritti dei terzi di buona fede;
 - l'amm.re risponde anche dei danni derivanti dall'utilizzo di informazioni societarie a vantaggio proprio o di terzi.

S.p.a. – Amministrazione

Comitato esecutivo. Amministratori delegati (2381)

Comitato esecutivo

- Organo collegiale. Alle riunioni partecipa il coll. sind.;
- c'è un libro per i relativi verbali;
- il suo funzionamento è regolato dalle norme sul Cda.

Amministratori delegati

- L'individuazione e l'attribuzione dei poteri sono fatte dal Cda;
- non possono essere delegate:
 - redazione del bilancio;
 - facoltà di aumentare il capitale e di emettere obbligazioni convertibili;
 - adempimenti obbligatori in caso di perdita del capitale (2446-2447);
 - redazione del progetto di fusione o scissione (2501 *ter* e 2506 *bis*);
- la delega non spoglia il Cda, che può impartire direttive vincolanti e avocare a sé le decisioni; la delega è sempre revocabile;
- gli organi delegati:
 - curano l'adeguatezza dell'assetto organizzativo;
 - riferiscono almeno ogni 6 mesi sull'andamento della gestione, sulla evoluzione e sulle operazioni più importanti, anche delle soc. controllate;
- nonostante la delega, tutti gli amm.ri devono:
 - agire informati;
 - verificare l'adeguatezza degli assetti organizzativi;
 - esaminare i piani strategici, industriali e finanziari;
 - valutare il generale andamento della gestione.

S.p.a. – Amministrazione

Rappresentanza (2383-2384)

- Potere di **gestione** → attività amministrativa *interna*.
- Potere di **rappresentanza** → potere di agire nei confronti dei terzi in nome della società: attività *esterna*.
- In presenza di un organo collegiale (Cda o comitato esecutivo), c'è una scissione fra potere gestorio (organo collegiale) e rappresentanza (uno o più amm.ri, che agiscono congiuntamente o disgiuntamente).
- In presenza di un organo collegiale, la rappresentanza spetta agli amm.ri individuati nello statuto o nella delibera assembleare di nomina; se spetta a più amm.ri, essi agiscono congiuntamente o disgiuntamente, secondo nomina; la pubblicità (Reg. Imp.) della nomina deve precisare se la rappresentanza è congiunta o disgiunta (2383, co. 4).
- La società può avvalersi *anche di altri* di procuratori non amministratori, interni (direttore generale) o esterni (rappresentanza organica/rappresentanza negoziale).
- La rappresentanza è **generale** (2384, co. 1) e la sua disciplina è ispirata alla tutela dell'affidamento dei terzi di buona fede:
 - dopo l'esecuzione della pubblicità, non è ad essi opponibile la mancanza di potere rappresentativo dovuta all'invalidità della nomina (2383, co. 5);
 - non è opponibile, *neanche se pubblicata*, la limitazione ai poteri, salva prova che il terzo abbia agito intenzionalmente a danno della società (2384, co. 2);
 - non è opponibile l'estraneità dell'atto all'oggetto sociale (cd. atti *ultra vires*), salva anche qua la prova che il terzo abbia agito intenzionalmente a danno della società (ma qualche sentenza afferma l'inefficacia dell'atto);
 - non è opponibile la mancanza della delibera consiliare presupposta, sempre salva prova che il terzo abbia agito intenzionalmente ...;
 - restano invece opponibili i limiti legali (ad es., contratto stipulato dall'A.U. o A.D. in conflitto di interessi; 2343 *bis*).

S.p.a. – Amministrazione

Responsabilità (2392-2395)

Verso la società

- deriva dall'inadempimento dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto; la diligenza richiesta è quella ordinaria professionale;
- non c'è responsabilità per il cattivo andamento della gestione, salvo dipenda da negligenza o inadempimento di specifici obblighi (*business judgement rule*);
- la responsabilità è solidale, salvo si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori ...
- ... ma, anche in caso di delega, gli **amministratori non esecutivi** sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose; essi devono pur sempre verificare l'adeguatezza degli assetti organizzativi, esaminare i piani strategici, industriali e finanziari, valutare il generale andamento della gestione (*culpa in vigilando*);
- esonero da responsabilità → richiede: (i) annotazione a verbale del dissenso; (ii) comunicazione al presidente del coll. sind.
- **Azione di responsabilità** (2393-2393 bis) → è responsabilità da inadempimento (non richiede la prova della colpa):
 - deve essere deliberata dall'assemblea ordinaria (non vota l'amm.re interessato, se socio); la delibera può essere presa in occasione dell'approvazione del bilancio (se per fatti di competenza di quell'esercizio) anche se non è all'o.d.g.; l'approvazione del bilancio non sgrava gli amm.ri da resp.; in caso di liquidazione giudiziale (e procedure analoghe) è promossa dal curatore;
 - la deliberazione dell'azione determina la revoca automatica degli amm.ri se presa col voto favorevole di 1/5 del cap.;
 - può essere promossa anche per iniziativa del coll. sind. (2/3 dei componenti);
 - rinuncia e transazione vanno approvate dall'assemblea, con potere di veto della minoranza qualificata (1/5 - 1/20);
 - l'azione può essere promossa dai soci di minoranza (1/5 soc. aperte - 1/40 soc. chiuse) (2393 bis). Il risultato è in ogni caso (anche di transazione) a favore della società;
 - prescrizione: 5 anni dalla cessazione dalla carica.

S.p.a. – Amministrazione

segue: responsabilità (2392-2395)

Verso i creditori sociali

- Deriva dall'inadempimento degli obblighi inerenti alla **conservazione dell'integrità del patrimonio sociale**;
- può essere promossa solo se il patrimonio è **incapiente** per il soddisfacimento del creditore che la promuove;
- può essere promossa da ciascun creditore; in caso di liquidazione giudiziale (o liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria o concordato preventivo liquidatorio) è promossa dal curatore (o dal corrispondente organo di ciascuna procedura);
- secondo la giurisprudenza è una responsabilità extracontrattuale, sicché l'attore deve provare anche la colpevolezza;
- può esserci interferenza con l'azione sociale di responsabilità:
 - se gli amm.ri hanno già risarcito la società, non possono essere tenuti a duplicare il risarcimento;
 - la transazione stipulata fra amm.ri e società preclude l'azione dei creditori sociali, che però possono impugnarla con l'azione revocatoria (2901);
 - la mera rinuncia della società non preclude l'azione dei creditori;
- prescrizione: 5 anni, ma dalla data in cui l'insufficienza del patrimonio è risultata conoscibile (ad es., dalla pubblicazione del bilancio o dall'assoggettamento a una procedura di crisi);
- nella maggior parte dei casi, l'azione è esercitata nell'ambito di una procedura di crisi.

S.p.a. – Amministrazione

segue: responsabilità (2392-2395)

Verso i singoli soci o terzi

- Deriva da due presupposti:
 - compimento, nell'esercizio dell'ufficio, di un **atto illecito**...
 - ... che abbia cagionato un **danno diretto** a un socio o a un terzo;
- classico esempio è la responsabilità derivante dalla redazione di un bilancio falso, che abbia indotto un socio o un terzo a sottoscrivere un aumento di capitale o ad acquistare le azioni o a concedere credito alla società;
- la responsabilità ha natura extracontrattuale;
- prescrizione: 5 anni dal compimento dell'atto;
- l'azione spetta individualmente ed esclusivamente al socio o terzo che abbia subito il danno, sicché nelle procedure di crisi resta ammesso il suo esercizio individuale.

Amministratori di fatto

Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (2639)

Direttori generali (2396)

- sono soggetti alla stessa responsabilità degli amministratori, se nominati dall'assemblea o dal Cda per disposizione statutaria.

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (254 bis TUF).

- normalmente è il Chief Financial Officer; ha dei compiti specifici attinenti la formazione del bilancio e l'informativa contabile, il cui inadempimento è fonte di responsabilità.

S.p.a. – Amministrazione

segue: responsabilità

Prosecuzione dell'attività in caso di scioglimento (2486)

- La società si scioglie ... per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482 *ter* (2484, n. 4);
- al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487 *bis* (passaggio consegne ai liquidatori), gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale (2486, co. 1);
- gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma (2486, co. 2);
- quando è accertata la responsabilità degli amministratori, e salva la prova di un diverso ammontare, il **danno risarcibile** si presume pari alla **differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione**. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura (2486, co. 3).

S.p.a. – Controlli

Sistema

➤ Controllo interno

- controllo sull'amministrazione → collegio sindacale
- controllo contabile → revisore legale esterno

➤ Controllo esterno → Tribunale

➤ Organismo di vigilanza → previsto dal d.lgs. 231/2001. È facoltativo, ma necessario a sgravio di responsabilità amministrativa

➤ Per alcune società → controllo dell'Autorità di vigilanza (Bankitalia, IVASS ...)

S.p.a. – Controlli

Collegio sindacale (2397-2409)

➤ Composizione – Nomina – Cessazione (regole speciali per le soc. quotate)

- organo pluripersonale collegiale (3 o 5 membri + 2 supplenti);
- i primi sindaci sono nominati nell'atto costitutivo; poi dall'assemblea ordinaria (con eventuale riserva x Stato o Enti pubblici soci – 2449); eventuale riserva di 1 membro per possessori di strumenti finanziari partecipativi (2351); la nomina va iscritta nel Reg. Imp.;
- tutti i sindaci devono avere requisiti di **professionalità** (commercialisti, avvocati consulenti del lavoro, prof. univ. materie giuridiche o economiche); almeno 1 deve essere iscritto nel Reg. dei revisori legali; requisiti speciali per quotate o vigilate;
- tutti i sindaci devono avere requisiti di **indipendenza**; valgono le stesse ineleggibilità degli ammin.r.; è possibile che lo statuto preveda limiti al cumulo di incarichi (2399);
- hanno diritto a un compenso predeterminato e invariabile, determinato dall'assemblea (2402);
- durata → 3 esercizi, rieleggibili;
- cessazione → morte, rinuncia, decadenza (perdita dei requisiti) e revoca (solo per giusta causa e approvata dal Tribunale – 2402, co. 2). In caso di cessazione subentra un supplente, fino alla prima assemblea;
- controllo contabile → revisore legale esterno

➤ Funzioni

- **controllo sull'amministrazione** → vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento (2403). Il controllo è inteso globalmente ed esteso a tutte le attività; perciò il coll. sind. interviene alle riunioni del Cda, del comitato esecutivo e alle assemblee.

S.p.a. – Controlli

segue: Collegio sindacale (2397-2409)

➤ Funzioni

- **attività sostitutiva** → in caso di omissione degli amm.ri, convoca l'assemblea e provvedere alle pubblicazioni di legge; deve chiedere al Trib. la riduzione del capitale obbligatoria (2357 – azioni proprie, 2359 *ter* – azioni di soc. controllante, 2446 – perdita del capitale);
- il controllo ha carattere sostanziale; il coll. sind. può anche segnalare agli amm.ri o all'assemblea fatti che dimostrano una gestione imprudente; però, il coll. sind. non ha il potere di impedire atti che non siano in aperta violazione di legge;
- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento (2403). Il controllo è inteso globalmente ed esteso a tutte le attività; perciò il coll. sind. interviene alle riunioni del Cda, del comitato esecutivo e alle assemblee;
- **informazioni** → il coll. sind. può chiedere agli amm.ri notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale; (2403 *bis*, co. 2);
- **poteri** → i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo (2403 *bis*, co. 1); il coll. sind. può convocare l'assemblea *quando ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgenza di provvedere* (2406, co. 2); il coll. sind. può promuovere l'az. di responsabilità vs. gli amm.ri (2393, co. 3); attivare il controllo giudiziario (2409); segnalare l'emersione della crisi (25 *octies* CCII) e chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale (37 CCII); i poteri del coll. sind. possono essere sollecitati dai soci (2408);

S.p.a. – Controlli

segue: Collegio sindacale (2397-2409)

➤ Funzioni

- **revisione legale dei conti** → è esercitata dal revisore, ma lo statuto può affidarla al coll. sind. (nel qual caso tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori); questa opzione non è ammissibile per alcune società (fra le quali quelle tenute alla redazione del bilancio consolidato - 2429, co. 2);
- **ulteriori funzioni** → parere su remunerazione amm.ri con particolari cariche; parere su congruità prezzo emissione azioni in caso di esclusione o limitazione diritto di opzione; eventualmente, funzioni di OdV; amministrazione sostitutiva se mancano tutti gli amm.ri (2386, co. 5).

➤ Funzionamento

- Il presidente è nominato dall'assemblea;
- funziona collegialmente, salve le attribuzioni individuali già viste; richiede la maggioranza per la costituzione e le deliberazioni;
- deve riunirsi almeno ogni 90 gg.;
- deve tenere il libro delle sue adunanze e deliberazioni;
- i sindaci possono avvalersi di ausiliari e dipendenti.

S.p.a. – Controlli

segue: Collegio sindacale (2397-2409)

➤ Responsabilità - art. 2407 (l. 14.3.2025, n. 35 riforma 2025 in verde) → N.B. I manuali non sono aggiornati!

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.

L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno.

- Responsabilità esclusiva → casi rari: violazione di obblighi che fanno capo *solo* al coll. sind.
- Responsabilità concorrente → con gli amm.ri, in relazione alla mancata vigilanza sul loro operato: concorso omissivo nel fatto illecito altrui (*culpa in vigilando*).
- Limite risarcimento → multiplo del compenso (si intende, *deliberato*).
- Prescrizione → dalla data del deposito della relazione sul bilancio (2429) dell'esercizio cui afferisce il fatto generatore di resp.

S.p.a. – Controlli

Revisione legale dei conti (2409 *bis* - d.lgs. 27.1.2010, n. 39)

➤ **Struttura della disciplina:**

- la revisione è obbligatoria per tutte le s.p.a. (2409 *bis*);
- di regola è esercitata da un revisore esterno (persona fisica o società, in entrambi i casi iscritti nel registro dei revisori); può essere statutariamente affidata al coll. sind., salvo che per gli *enti di interesse pubblico* (soc. quotate, banche, assicurazioni...) né per gli *enti sottoposti a regime intermedio* (altri intermediari finanziari);
- per enti di interesse pubblico e soggetti a regime intermedio abbiamo regole speciali, più rigide (art. 17 e ss. d.lgs. 39/2010);

➤ **Nomina, durata, compenso:**

- nomina → assemblea (che determina anche il compenso, fisso per tutta la durata dell'incarico); durata: 3 esercizi;
- requisiti → indipendenza e obiettività, presidiati da diverse regole (divieto di accettare regali, divieto di investimento, divieto delle porte girevoli; per enti di interesse pubblico e soggetti a regime intermedio anche divieto di servizi non-audit) (art. 10, d.lgs. 39/2010);
- revoca solo per giusta causa (no per divergenze di opinioni sul trattamento contabile o sulle procedure).

➤ **Funzioni, responsabilità:**

- **Funzione** → controllare la regolare tenuta della contabilità ed esprimere un giudizio sul bilancio (art. 14, d.lgs. 39/2010).
- **Giudizio sul bilancio** → senza rilievi; con rilievi; negativo; impossibilità di esprimere il giudizio.
- **Altre competenze** → rilascia pareri (acconto dividendi, 2433 *bis*; determinazione valore az. in caso di recesso, 2437 *ter*) o relazioni (congruità rapporto di cambio in fusione e scissione, 2501 *sexies* e 2506 *ter*, LBO 2501 *bis*); segnala la crisi (25 *octies* CCII); sostenibilità (d.lgs. 125/2024).
- **Responsabilità** → I revisori legali e le società di revisione rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri; prescrizione: 5 a. dalla data della relazione di revisione sul bilancio cui si riferisce l'azione di risarcimento.

S.p.a. – Controlli

Organismo di Vigilanza (d.lgs. 8.6.2001, n. 231)

- Vigila sul funzionamento, osservanza e aggiornamento dei modelli di organizzazione e di gestione, predisposti dagli amm.ri per prevenire la commissione di reati dai quali può derivare la responsabilità amministrativa della società (v. art. 5, d.lgs. 231/2001): si tratta di reati alla cui commissione la società potrebbe trarre vantaggio (catalogo molto lungo: ad. es, corruzione, frode, riciclaggio di denaro, reati informatici, reati ambientali, reati contro la sicurezza sul lavoro, reati tributari, altri reati contro la Pubblica Amministrazione).
- Non è obbligatorio, ma la sua istituzione è una delle condizioni perché la società sviti la responsabilità amministrativa; la funzione di Odv può essere affidata al coll. sind.
- È nominato dall'organo amm.vo.
- I membri possono avere formazioni diverse (aziendalisti, giuristi, tecnici).
- La mancata istituzione dei modelli organizzativi è causa di responsabilità degli amministratori, nel caso in cui la società sia sanzionata.
- Ha autonomi poteri di iniziativa e controllo (esistono linee guida elaborate da associazioni: Confindustria, ABI, Confcooperative).
- Non esiste una disciplina della responsabilità, da ricostruirsi secondo i principi generali.

S.p.a. – Controlli

Denuncia al collegio sindacale (2408)

- Il coll. sind. può essere attivato dai soci, in presenza di fatti censurabili;
- è legittimato ciascun socio (no quorum);
- il coll. sind. deve tenere conto della denuncia nella relazione all'assemblea...
- ... se i denunzianti hanno 1/20 del cap. (1/50 nelle spa aperte - quorum riducibili nello statuto), il coll. sind. deve *indagare senza ritardo* sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea;
- se dall'indagine emergono *fatti censurabili di rilevante gravità* e c'è *urgente necessità di provvedere*, il coll. sind. deve convocare l'assemblea (2406, co. 2).

S.p.a. – Controlli

Denuncia al Tribunale (2409)

- **Presupposti** → *fondato sospetto* di *gravi irregolarità* commesse dagli amm.ri, che possono arrecare *danno alla società* o a una o più società controllate.
- **Legittimazione** → soci che abbiano 1/10 del cap. (1/20 nelle spa aperte - quorum riducibili nello statuto); coll. sind.; P.M. (per le sole soc. aperte).
- Il Trib., sentiti amm.ri e sindaci, può ordinare l'**ispezione dell'amministrazione** della società a spese dei soci richiedenti.
- L'ispezione può essere evitata dalla spontanea **sostituzione di amm.ri e sindaci** con soggetti di adeguata professionalità, che verifichino se le violazioni sussistono e al caso le eliminino (co. 3).
- Se le violazioni denunciate sussistono e i nuovi organi non le hanno eliminate, il Trib. può disporre gli **opportuni provvedimenti provvisori** (ad es., limitazione dei poteri degli amm.ri) e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può **revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci** e nominare un **amministratore giudiziario**, determinandone i poteri e la durata (co. 4), il quale può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci (co. 5).
- Al termine del proprio incarico, l'amministratore giudiziario convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.

S.p.a. – Modifiche statutarie

Procedimento

- **Competenza** → assemblea straordinaria, salvo delega statutaria all'organo amm.vo per fusione, istituzione o la soppressione di sedi secondarie, indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, riduzione del capitale in caso di recesso del socio, adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale (2365, co. 2), emissione di obbligazioni convertibili (2420 *ter*), aumento del capitale (2443); la riduzione del cap. per perdite è deliberata dall'assemblea che approva il bilancio (ordinaria) o dall'autorità giudiziaria (2446, co. 2) e può essere delegata all'organo amm.vo (2446, co. 3).
- **Controllo** → verbalizzazione notarile → controllo legittimità → entro 30 gg. dep. Reg. Imp. (controllo formale); *oppure* → comunicazione amm.ri diniego iscrizione → nuova delibera oppure ricorso al Trib. (2436).
- **Effetti** → dall'iscrizione.

S.p.a. – Modifiche statutarie

Recesso (2437 ss.)

Cause → È previsto (dalla legge o dallo statuto) a favore del socio assente, astenuto o dissenziente a seguito dell'assunzione di alcune deliberazioni; abbiamo cause di recesso:

- **legali inderogabili** → previste dalla legge e non eliminabili dallo statuto: modifica significativa dell'oggetto sociale; trasformazione; revoca stato liquidazione; eliminazione cause di recesso (derogabili o statutarie); modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso; modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione; introduzione o soppressione di clausola compromissoria (art. 34, d.lgs. 5/2003); solo per le soc. non quotate, durata indeterminata (2437, co. 3 – recesso con preavv. 180 gg.); revisione stima conferimento in natura (2343, co. 4);
- **legali derogabili** → previste dalla legge ma eliminabili dallo statuto: proroga termine e introduzione rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni;
- **statutarie** → ulteriori e meramente eventuali, ammesse solo nelle soc. chiuse. Devono avere carattere specifico e oggettivo (no *ad nutum* o per generica *giusta causa*).

Esercizio → ammesso il recesso parziale; termine 30 gg. dall'iscrizione della delibera; obbligo di deposito delle az.; il recesso perde efficacia se, entro 90 gg., la soc. revoca la delibera o viene sciolta (2437 *bis*).

Liquidazione azioni (2437 *ter*)

- il **valore** è determinato dagli amministratori, sentito il parere del coll. sind. e del revisore, tenuto conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni (lo statuto può dettare altri criteri); per le soc. quotate si considera la media della quotazione nel semestre (o altro criterio purché non deteriore);
- il valore deve essere comunicato 15 gg. prima dell'assemblea (co. 5); il socio può contestarlo all'atto dell'esercizio del recesso, nel qual caso, il valore sarà determinato da un arbitratore nominato dal Trib. (co. 6);
- **procedimento** (2437 *quater*) → alternative in subordine a scalare: opzione ai soci con prelazione sull'inoptato; in mancanza, acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche oltre il limite di 1/5 del cap; in mancanza, riduzione del cap. (con eventuale opposizione dei creditori) o scioglimento.

S.p.a. – Modifiche statutarie

Operazioni sul capitale (2438-2447)

Aumento o riduzione del capitale possono essere

- **reali** → aumento o riduzione patrimoniale, dovuta ad afflusso o rimborso di risorse;
- **nominali** → non incidono sul patrimonio: in caso di aumento, si tratta di una ricollocazione di riserve; in caso di perdite la riduzione del capitale nominale non fa altro che allinearlo alla realtà.

Aumento del capitale

- **Competenza** → ass. straordinaria, ma delegabile statutariamente agli amm.ri, per max. 5 a., con una serie di cautele per il caso di esclusione del diritto di opzione (2443, co. 1, che rinvia al 2441, co. 6):
 - prima della deliberazione devono essere depositate le relazioni *ex* 2441, co. 6 (rel. amm.ri; parere coll. sind; rel. di stima se conferimento in natura);
 - lo statuto deve indicare i criteri ai quali gli amm.ri devono attenersi;
 - verbale delibera amm.ri notarile, dep. al Reg. Imp.

Aumento gratuito (2442):

- si utilizzano riserve disponibili: non quindi la riserva legale (2442);
- si esegue o con l'emissione di nuove azioni con caratteristiche identiche alle precedenti, assegnate gratuitamente ai soci in proporzione, o con l'aumento del valore nominale di quelle già esistenti (se le az. sono senza valore nominale non occorre far nulla, se non indicare sulle az. il nuovo capitale nominale);
- è previsto anche l'aucap gratuito a favore dei dipendenti (2349, co. 1).

S.p.a. – Modifiche statutarie

Aumento a pagamento (2438-2441):

- emissione di nuove azioni contro conferimento in denaro o in natura;
- **limite** → un aucap non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate (2438); conseguenze violazione meramente risarcitorie;
- la delibera indica ammontare e termine; di principio l'aucap è *inscindibile*: se nel termine non si raggiunge l'intero importo, il cap. è aumentato nella misura inferiore solo se previsto dalla delibera (aucap *scindibile*);
- l'esecuzione è contestuale alla sottoscrizione (25% denaro, ma integrale sovrapprezzo; integrale se in natura);
- ai conferimenti in natura si applicano le stesse regole previste per la costituzione (stima – verifica amm.ri – ev. revisione, ecc. – 2343, 2343 *ter*, 2343 *quater*);
- entro 30 gg. dalla sottoscrizione, gli amm.ri depositano al Reg. Imp. un'attestazione di avvenuta esecuzione;
- **opzione** (2441):
 - spetta a soci e titolari di obbligazioni convertibili e mira ad assicurare la stabilità delle percentuali di partecipazione; la diluizione è compensata dalla cedibilità dell'opzione;
 - l'offerta va pubblicata nel Reg. Imp. e nel sito web della società; deve contenere un termine per l'esercizio di almeno 14 gg.;
 - i soci che esercitano l'opzione possono contestualmente esercitare la prelazione sull'inoptato; per le soc. quotate l'inoptato va offerto in borsa;
 - **esclusione** → il dir. di opzione può essere escluso o limitato: per i conferimenti in natura; per le soc. quotate, entro certi limiti (10% cap., purché il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato, confermato dal revisore); *quando l'interesse della società lo esige* (casi particolari nei co. 7 e 8);
 - in caso di esclusione → prezzo di emissione in base al P.N. (quindi, **sovrapprezzo**) → relazione degli amm.ri, parere di congruità del coll. sind. ed eventuale stima conferimento in natura devono essere depositati in sede nei 15 gg. precedenti l'assemblea.

S.p.a. – Modifiche statutarie

Riduzione del capitale (2445-2447)

Riduzione reale (2445)

- **Competenza** → ass. straordinaria (non delegabile agli amm.ri); l'avviso di convocazione deve precisare *le ragioni e le modalità* della riduzione (co. 1)
- **limiti:**
 - cap. minimo di legge (50.000 euro);
 - rapporto 1 a 2 fra PN e obbligazioni in circolazione (2413 e 2412, co. 1);
 - per le soc. aperte, azioni proprie max 20% cap. (2445, co. 2);
- **opposizione dei creditori** → la delibera può essere eseguita solo dopo 90 gg. dall'iscrizione; in questo termine ciascun creditore può fare opposizione, che non è fondata su vizi della delibera (sussistendo i quali ci sono i rimedi ordinari), ma sulla conseguente difficoltà di realizzare il proprio credito; in pendenza dell'opposizione la delibera non può essere eseguita;
- **esecuzione** → la delibera può essere eseguita in vari modi, purché nel rispetto della parità di trattamento fra i soci:
 - liberando i soci dai versamenti ancora dovuti;
 - rimborsando capitale;
 - acquistando le azioni e annullandole.

S.p.a. – Modifiche statutarie

Riduzione del capitale (2445-2447)

Riduzione nominale (per perdite) (2446-2447)

- Il PN è costituito dalla differenza fra attività e passività; l'accumularsi di perdite erode il PN, a iniziare dalle riserve disponibili; esaurite le riserve, le perdite erodono il capitale, che non trova più una corrispondenza nell'attivo (attivo-passivo < capitale) → esigenza di allineare il *capitale nominale* al *capitale reale residuo*;
- la riduzione diviene **obbligatoria** (anche se non subito) in presenza di un $PN < 2/3 \text{ cap.}$ → procedimento (2446):
 - accertamento perdite (amm.ri);
 - convocazione assemblea ordinaria per gli *opportuni provvedimenti* (amm.ri o coll. sind. in caso di inerzia);
 - relazione amm.ri (situaz. patr. e c/ec. di periodo, chiusura max 120 gg. prima) e osservazioni coll. sind. (8 gg. prima dell'ass.);
 - assemblea → gli amm.ri devono aggiornare su fatti rilevanti successivi alla relazione → gli *opportuni provvedimenti* possono essere i più vari (non ci sono ancora obblighi: si può anche *riportare a nuovo le perdite*);
- se **entro l'esercizio successivo** la perdita non è rientrata a – di $1/3$, l'ass. ord. che approva il bilancio deve ridurre il capitale; in mancanza, amm.ri o coll. sind. devono chiedere la riduzione al Trib.; competenza delegabile (co. 3);
- **riduzione al di sotto del limite di legge** (2447) → non si può tergiversare:
 - convocazione immediata dell'assemblea straordinaria (amm.ri o coll. sind. in caso di inerzia);
 - abbattimento capitale e ricostituzione (se il $PN \leq 0$ bisogna coprire la > perdita e non può essere escluso il dir. di opzione), oppure trasformazione (srl); in mancanza, la società si scioglie (2484, co.1, n. 4) (salvo start-up o PMI innovative);
 - ammessa l'eliminazione delle perdite con gli utili realizzati dopo la chiusura della relazione o con versamenti dei soci.
- Tutta la disciplina della riduzione del cap. per perdite è sospesa in caso di accesso della società a una procedura di crisi (artt. 20, 64 e 89 CCII).

Soc. di capitali – Scioglimento e liquidazione

Disciplina applicabile anche a S.a.p.a. e S.r.l. (2484-2495)

➤ **Cause di scioglimento** (2484) → effetti dall'iscrizione:

- 1) per il decorso del termine;
- 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482 *ter*;
- 5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437 *quater* e 2473 (recesso);
- 6) per deliberazione dell'assemblea;
- 7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto
- 7-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2487 e 2487 *bis*.

➤ **Adempimenti formali** (2485) → accertamento e iscrizione Reg. Imp. (amm.ri o Trib.). In caso di ritardo o omissione, responsabilità degli amm.ri (e dei sindaci) → convocazione assemblea per nomina liquidatori.

➤ **Poteri organi** → gli amm.ri conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale (gestione conservativa – non c'è divieto di nuove operazioni) (per la resp. v. co. 2 e slide 51). Il coll. sind. conserva intatti i propri poteri. L'ass. può revocare lo stato di liquidazione, ma salvo opposizione dei creditori (o col loro consenso o pagandoli) (2487 *ter*).

Soc. di capitali – Scioglimento e liquidazione

Liquidazione

- **nomina** (2487) → l'ass. straordinaria delibera: numero dei liquidatori, rappresentanza; criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo;
- **intervento tribunale** → mancata convocazione o mancata nomina (o contestazione sulla sussistenza della causa di scioglimento) (co. 2);
- la nomina va iscritta nel Reg. Imp. → passaggio delle consegne amm.ri/liquidatori (2487 *bis*);
- **poteri e resp. liquidatori** → di principio stessa disciplina degli amm.ri (2489); disciplina speciale per i bilanci annuali (2490);
- **liquidatori e soci** (2491) → se non ci sono fondi per il pagamento dei creditori: richiesta versamento decimi mancanti. Divieto relativo di corrispondere acconti, salvo capienza per creditori (con relativa resp. in caso di incapienza).
- **bilancio finale** → è un rendiconto dell'attività dei liquidatori ed espone l'eventuale residuo da ripartire fra i soci. Approvazione tacita, salvo reclamo (2492-2493);
- **cancellazione** → estinzione (2495) → **responsabilità dei soci** vs. i creditori sociali nei limiti della quota di liquidazione; **resp. dei liquidatori** se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa → eventuali attivi non liquidati/ripartiti passano ai soci in comunione ordinaria (salvo che la cancellazione non faccia presumere la rinuncia) → entro 1 a. dalla cancellazione, la soc. può essere assoggettata a **liquidazione giudiziale** (ex fallimento) (art. 33 CCII).

S.r.l. – Caratteristiche e costituzione

Caratteri generali

- **responsabilità limitata** (2462, co. 1) → come le s.p.a.;
- **socio unico** (2462, co. 2) → come le s.p.a.;
- **capitale** (2463, co. 2, n. 4, e co. 4-5) → min. 10.000 euro, riducibile fino a 1 euro, ma solo x conferimento integrale e in denaro (in questo caso, l'accantonamento a ris. legale è pari a 1/5 dell'utile, finché essa non arrivi a 10.000 euro);
- **controlli** → l'organo di controllo è obbligatorio solo oltre certe soglie dimensionali e l'organo può essere costituito da un sindaco o da un revisore unico;
- **autonomia organizzativa maggiore rispetto alle s.p.a.** → organizzazione elastica, vòlta alla partecipazione attiva dei soci. V. ad es., decisioni dei soci, intervento soci nella gestione, ecc.;
- **limiti alla raccolta di capitale** → le quote di partecipazione non possono essere rappresentate da azioni; le quote non possono essere oggetto di offerta al pubblico (2468, co. 1); la s.r.l. non può emettere obbligazioni, ma solo titoli di debito destinati a investitori istituzionali;
- **S.r.l.-P.M.I.** → disciplina recente i cui confini non sono precisi (*Piccola e Media Impresa*: concetto di derivazione comunitaria): deroga alla disciplina generale sotto diversi profili;
- **S.r.l. Semplificata** (2463 bis) → Non costituisce un autonomo tipo societario, ma una tipologia speciale di s.r.l. che si differenzia per alcune peculiarità:
 - soci solo persone fisiche;
 - cap. < 10.000 euro; conferimenti solo in denaro e versamento integrale;
 - modello statutario standard inderogabile (D.M. Giustizia 23.6.2012, n. 138), che però può essere arricchito da ulteriori clausole.

S.r.l. – Costituzione e finanziamento

➤ Costituzione

- solo **simultanea** (no per pubblica sottoscrizione);
- **contenuto** atto costitutivo → come nelle s.p.a..

➤ Conferimenti:

- possono essere conferiti *tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica...*
- ... quindi anche le prestazioni di opera o di servizi, ma purché il valore sia cauzionato o garantito da fidejussione (2464, co. 6);
- se il cap. è < 10.000 euro → conferimenti solo in denaro e versati integralmente;
- **conferimenti in natura** (2465, co. 1) → perito nominato dal socio conferente (revisore o soc. di revisione); non c'è una disciplina del controllo/revisione della stima, ma è da intendersi comunque obbligatoria (manca però la disciplina delle conseguenze della ev. minusvalenza);
- **acquisti pericolosi** (2465, co. 2) → disciplina omogenea alle s.p.a. (ma con stima di parte, come per i conferimenti in natura), salva derogabilità dell'autorizzazione assembleare;
- **socio moroso** (2466) → omogenea, ma semplificata, rispetto alle s.p.a. (diffida - esecuzione per adempimento o vendita in danno della quota, con opzione ai soci – in mancanza, esclusione e riduzione cap.); si applica anche in caso di inefficacia della garanzia sul conferimento di prestazioni di opera o di servizi, salva facoltà del socio di versare il tantundem in denaro.

- **Finanziamenti soci** (2467) → **postergati** se concessi quando la situazione patrimoniale o finanziaria richiedeva (non un prestito, ma) un conferimento (deroghe per la nuova finanza concordataria). L'eventuale rimborso avvenuto entro 1 a. dalla domanda che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale è automaticamente inefficace e deve essere restituito.

S.r.l. –Finanziamento e quote

➤ Titoli di debito (2483):

- contenuto vario, ma essenziale che sia un *prestito*, con rimborso non condizionato all'andamento della società (co. 3); ammissibile il prestito convertibile in partecipazione. Sono soggetti alla disciplina regolamentare del CICR: taglio minimo 50.000 euro;
- competenza: soci o amm.ri, secondo statuto; delibera pubblicata nel Reg. Imp.;
- destinati esclusivamente a investitori professionali (intermediari vigilati), con loro responsabilità per la solvenza della soc. emittente se i titoli dovessero circolare all'esterno della categoria.

➤ Quote sociali (2468-2471 *bis* e 2474):

- criterio personale: ogni socio ha una quota;
- le quote possono avere diverso ammontare (cosa normale, se rappresentano percentuali diverse di partecipazione): se l'atto costitutivo non dispone diversamente, ciascuna quota ha valore proporzionale al conferimento;
- i diritti attribuiti dalle quote non sono uguali ma proporzionali, salvo diritti indivisibili ...
- ... e salvo **diritti speciali**, relativi all'amministrazione o agli utili (co. 3) (n.b.: non al diritto di voto: v. 2479, co. 5): tali diritti di regola hanno natura personale, sicché non circolano con la quota (salvo diversa disposizione statutaria);
- la quota è divisibile (salvo diversa disposizione statutaria) ed è ammessa la contitolarità 8rappresentante comune, come nelle s.p.a.);
- **trasferimento** (2469-2470) → libero, salvo diversa disposizione statutaria: ammessa l'intrasferibilità o limiti (come il gradimento), salvo recesso (inderogabile); i limiti hanno efficacia reale; il trasferimento è consensuale e richiede la scrittura autenticata per la pubblicità al Reg. Imp.; l'alienante risponde se la quota non è liberata (2472);
- **pegno, usufrutto sequestro ed espropriazione** (2471-2471 *bis*) → per i vincoli valgono le regole della s.p.a. Per l'espropriazione, se la quota non è liberamente alienabile scatta una particolare prelazione
- **operazioni su quote proprie** → sono integralmente vietate (2474).

S.r.l. – Quote

➤ Quote sociali s.r.l.-P.M.I (art. 26, d.l. 18.10.2012, n. 179):

- P.M.I. → fatturato max euro 50 mlo. o attivo max. 43 mlo. e dipendenti max 250 (Raccomandazione 2003/361 CE);
- deroga divieto offerta al pubblico delle quote (anche attraverso portali di crowdfunding);
- concessa l'emissione di quote di eguale valore conferenti eguali diritti (come le azioni di s.p.a.), che circolano secondo le regole delle az. dematerializzate e possono essere negoziate nei mercati finanziari;
- concessa l'emissione di quote fornite di diritti speciali, che circolano assieme alla quota (come le azioni); ammessa anche la limitazione o esclusione del voto;
- deroga al divieto di operazioni su quote proprie, purché le operazioni siano compiute in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

S.r.l. – Recesso ed esclusione

Recesso (2473)

- ampia autonomia statutaria per *quando* e *come*;
- in ogni caso, la facoltà di recedere è inderogabilmente prevista per:
 - società a tempo indeterminato (recesso con preavviso di 180 gg.);
 - cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
 - fusione o scissione;
 - revoca dello stato di liquidazione;
 - eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
 - compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società;
 - compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, co. 4;
 - auicap con esclusione dir. di opzione (2481 *bis*, co. 1);
 - limiti al trasferimento delle quote (2469, co. 2);
 - in caso di società soggetta a direzione e coordinamento, nelle ipotesi di cui all'art. 2497 *quater*;
- come per le s.p.a., la revoca della delibera o lo scioglimento della società precludono o rendono inefficace il recesso;
- se lo statuto non prevede le modalità di esercizio del recesso, si applica per analogia la disciplina delle s.p.a.;
- il socio recedente ha diritto alla liquidazione della quota, a valore di mercato; in caso di disaccordo, arbitraggio;
- esecuzione del rimborso → entro 180 gg.; opzione ai soci o a terzo da essi individuato; oppure, riserve disponibili, oppure riduzione cap. (con eventuale opposizione dei creditori: 2482); oppure scioglimento.

Esclusione (2473 *bis*)

- nei casi previsti dallo statuto (determinati); deve essere deliberata dai soci e la delibera può essere impugnata;
- rimborso → come x recesso, ma non ammessa la riduz. del cap. → in mancanza di acquirenti o ris. disp. l'esclusione è inefficace.

S.r.l. – Organizzazione – Decisioni soci

Il modello di organizzazione delle s.r.l. è quello tradizionale, tripartito: assemblea – organo amm.vo – organo di controllo.

Decisioni dei soci

- I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amm.ri o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 cap. sottopongono alla loro approvazione (2479, co. 1); comunque esclusa l'istituzione degli assetti organizzativi, riservata agli amm.ri (2475);
- riserva inderogabile (2479, co. 2):
 - approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
 - nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
 - nomina dei sindaci e del presidente del coll. sind. o del revisore;
 - modificazioni dell'atto costitutivo;
 - operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
- ammessa la consultazione scritta (2479, co. 3), salvo decisioni particolarmente importanti (modifica oggetto sociale; operazioni che modificano ogg. soc. o diritti dei soci; riduz. cap. per perdite) o salvo richiesta amm.ri o soci che rappresentano almeno 1/3 cap. (2479, co 4);
- **assemblea** (2479 *bis*) → autonomia statutaria; no limiti delega; quorum costitutivo 1/2 cap.; quorum deliberativo maggioranza assoluta, salvo modifica oggetto sociale e operazioni che modificano ogg. soc. o diritti dei soci (1/2 cap.); ammessa la totalitaria;

S.r.l. – Organizzazione – Decisioni soci

➤ invalidità decisioni soci (2479 *ter*):

- **nullità:** *oggetto illecito o impossibile* e *assenza assoluta di informazione* (anche mancanza convocazione o mancato coinvolgimento socio in consultazione scritta) → legittimazione: chiunque vi abbia interesse; termine: 3 a. da trascrizione a libro verbali; no limiti di tempo x deliberare che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite; richiamata disciplina s.p.a. per sanatoria nullità e regole speciali per deliberare di aucap, riduz. cap. per perdite; approvaz. bilancio (v. slide 40);
- **annullamento:** *delibere che non sono prese in conformità della legge o dello statuto* e *delibere prese col voto determinante del socio in conflitto di interessi, che possano recare danno alla soc.* → limiti: stessi che per le s.p.a. (2377, co. 5 – v. slide 41); legittimazione: soci non consenzienti (non serve quorum), qualsiasi amm.re e coll. sind.; termine: 90 gg. da trascrizione a libro verbali; procedimento: come le s.p.a. (e il trib. può assegnare un termine fino a 180 gg. per l'assunzione di una decisione sanante); sanatoria ed effetti, anche per la salvezza dei terzi: come per le s.p.a. (2377, co. 7, 8 e 9 – v. slide 41);

S.r.l. – Organizzazione – Amministrazione

Amministrazione (2475-2476)

La ripartizione delle competenze fra soci e amministratori è rimessa largamente all'autonomia statutaria (2479, co. 1), esclusa l'istituzione degli assetti organizzativi, riservata agli amm.ri (2475, co. 1), redazione progetto di bilancio, di fusione e scissione (co. 5)

- **Nomina** → gli amministratori sono soci, salvo deroga statutaria; sono nominati dai soci, che fissano il compenso; l'incarico è a tempo indeterminato, salvo diversa disciplina statutaria; ineleggibilità e decadenza: come per le s.p.a.; pubblicità Reg. Imp.; gli amm.ri sono tenuti a rispettare il divieto di concorrenza (analogia con la s.p.a.);
- **cessazione** → non disciplinata. Revoca ammissibile per decisione dei soci (solo per giusta causa, se nomina spettante a un socio); effetti della cessazione secondo la causa: morte, revoca o decadenza → immediata; dimissioni → alla comunicazione, salvo A.U.; scadenza → *prorogatio*;
- **modelli di gestione:**
 - amministratore unico;
 - pluralità di amm.ri → c.d.a., eventualmente con sistemi di consultazione scritta (come per le decisioni dei soci); ammesse deleghe e comitato esecutivo;
 - pluralità di amm.ri → amministrazione disgiuntiva o congiuntiva, come nelle soc. di persone (2257-2258);
 - in tutti i casi (salvo A.U.) sono di competenza collegiale la redazione del progetto di bilancio, di fusione e scissione e la decisione di aucap delegato (2475, co. 5);
 - lo statuto può rimettere la decisione dei conflitti di gestione a un arbitratore (art. 37, d.lgs. 5/2003)
- **rappresentanza** (2475 *bis*) → salva diversa previsione statutaria, ciascun amministratore ha la rappresentanza generale. Per quanto attiene l'opponibilità ai terzi, disciplina analoga alla s.p.a. (v. slide 47);
- **conflitto di interessi** (2475 *ter*) → dovere di comunicazione. Se c.d.a. → delibera impugnabile, con salvezza del terzo di b.f. (co. 2); negli altri casi → contratto impugnabile se il conflitto era conosciuto o conoscibile.

S.r.l. – Amministrazione. Controlli

Responsabilità (2476)

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso (ma occorre anche che si attivi per impedire il compimento dell'atto o per eliminarne o attenuarne le conseguenze).

- Se c.d.a. con deleghe → applicabile la disciplina degli amm.ri non esecutivi.
- **Responsabilità dei soci** (co. 8) → esclusiva delle s.r.l.: *Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.*
- **Azione sociale** (co. 1, 3-5) → promovibile anche dal singolo socio, che può chiedere la revoca cautelare degli amm.ri (anche senza promuovere l'az. di responsabilità). In caso di procedure di crisi, è promossa dal competente organo (curatore della liquidazione giudiziale, ecc.). Rinuncia e transazione richiedono un quorum deliberativo di 2/3 e la non opposizione del 10%.
- **Azione dei creditori sociali** (co. 6) → come nelle s.p.a.
- **Azione del singolo socio o terzo** → come nelle s.p.a.

Controlli (2476-2477)

- **Controllo individuale del socio** (2476, co. 2) → esclusiva delle s.r.l.
- **Organo di controllo** (2477): lo statuto *può prevedere* la nomina di un organo di controllo o di un revisore, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti;
 - se lo statuto non dispone diversamente, l'organo è costituito da un solo membro effettivo (sindaco unico) (co. 1 e 4);
 - in alternativa: collegio sindacale o revisore;
 - l'organo di controllo diviene **obbligatorio** se la soc. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti o se x 2 esercizi supera le soglie (e l'obbligo cessa se x 3 es. si torna sotto le soglie).
- In tutti i casi, ammissibile il **controllo del Tribunale** ex art. 2409.

S.r.l. – Modificazioni atto costitutivo

- Competenza assembleare (no procedimento semplificato 2479, co. 3); verbale notarile (2480); per il resto, la disciplina è quella delle s.p.a.

Aumento del capitale (2481 – 2481 *ter*)

- ammessa delega statutaria agli amm.ri (lo statuto deve indicare limiti e modalità e termine: non opera il limite di 5 a. delle s.p.a. – v. 2443, co. 1.2);
- la decisione di aumentare il cap. non può essere attuata finché i precedenti conferimenti non sono stati interamente eseguiti (come nelle s.p.a.);
- l'aucap può essere gratuito (2481 *ter*) ...
- ... o a pagamento (2481 *bis*):
 - l'aucap è di principio inscindibile, salva diversa previsione, come per le s.p.a.;
 - può essere escluso il diritto di prelazione dei soci sull'inoptato (non escludibile, invece, per le s.p.a.);
 - l'esclusione del **dir. di opzione** è ammessa solo se prevista dallo statuto e comunque non nel caso in cui l'aucap segua l'abbattimento del capitale per perdite che lo abbiano portato al di sotto del limite legale (2481 *bis*, co. 1 e 2482 *ter*);
 - in caso di esclusione del **dir. di opzione** non c'è obbligo di prevedere il sovrapprezzo (2481 *bis*, co. 2: *eventuale*): la tutela del socio dissenziente è affidata al recesso (2481 *bis*, co. 1);
 - l'esecuzione segue la disciplina dei conferimenti.

S.r.l. – Modificazioni atto costitutivo

Riduzione del capitale (2482 – 2482 quater)

- Tutta la disciplina della riduzione del cap. per perdite è sospesa in caso di accesso della società a una procedura di crisi (artt. 20, 64 e 89 CCII).
- Come nelle s.p.a. può essere nominale o reale; la disciplina ricalca quella delle s.p.a., salvo che:
 - lo statuto può consentire che la relazione degli amministratori sia illustrata direttamente in assemblea (senza previo deposito);
 - nel caso di inosservanza dell'obbligo di riduzione per perdite, la richiesta al Trib. può essere avanzata anche dal revisore o da qualsiasi interessato;
 - nel caso di riduzione al di sotto del minimo di legge (10.000 euro) non si può ridurre ulteriormente il cap. (il cap. inferiore a euro 10.000 è ammesso solo in sede di costituzione);
 - se la soc. aveva sin dall'origine un cap. < 10.000 euro, il *limite di legge* è quello di 1 euro.